

Torino, 31 ottobre 2017

Spett.li

EBAP di Bacino territoriali

e p.c. Soci Fondatori Regionali

Loro indirizzi

Prot. 555/2017

Ns. rif.: PM/pg

**OGGETTO: Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato**

Chiarimenti su situazioni climatiche ed eventi transitori non imputabili all'impresa –  
Rif. Regolamento FSBA art. 5.

Con riferimento alle causali di intervento individuate all'articolo 5 del regolamento FSBA, indicate al punto a. "situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche", sono pervenute alcune delucidazioni dal Fondo Nazionale.

#### **EVENTI CLIMATICI**

Il Consiglio Direttivo di FSBA del 3 ottobre 2017 ha deliberato di integrare il Regolamento di FSBA definendo che, per il rilascio della documentazione relativa agli eventi climatici, sono autorità competenti il Sindaco, il Prefetto e l'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione Ambientale).

Si ricorda che gli eventi climatici sono eventi transitori non imputabili all'impresa.

A tal fine si precisa che, invece, per ogni situazione nella quale il calo lavorativo sia dovuto all'"andamento climatico", la domanda andrà corredata da apposito accordo sindacale.

#### **EVENTI TRANSITORI NON IMPUTABILI ALL'IMPRESA (con esclusione degli eventi climatici)**

Da comunicazione di FSBA prot. 314 del 23 ottobre 2017 si segnala che per qualunque tipologia di evento transitorio non imputabile all'impresa, con esclusione degli eventi climatici, è richiesta la presenza di apposito accordo sindacale.

Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere l'accordo in data antecedente, vista l'impossibilità di prevedere il verificarsi di alcune situazioni (ad es. incendio in azienda) è ammessa la possibilità di allegare alla domanda l'accordo sindacale sottoscritto successivamente con allegata una dichiarazione dell'azienda che giustifica il ritardo della sottoscrizione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.